



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEFRI**

Revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI);

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI

Risultati dell'indagine conoscitiva

Agosto 2013



Indice

Abbreviazioni	3
Compendio	4
1. Contesto	5
2. Partecipazione all'indagine conoscitiva	5
3. Sintesi dei risultati.....	5
4. Osservazioni sulle singole disposizioni	6
4.1 O-LPRI.....	6
4.1.1 Programmi di promozione	6
4.1.2 Promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale	10
4.1.3 Promozione dell'innovazione.....	10
4.1.4 Sussidi per la compensazione di overhead.....	12
4.1.5 Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca	12
4.1.6 Cooperazione internazionale.....	13
4.1.7 Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione	14
4.1.8 Disposizioni finali	14
4.2 Regolamento sui sussidi della CTI	14
4.2.1 Promozione di progetti d'innovazione	14
4.2.2 Sostegno all'imprenditorialità fondata sulla scienza.....	16
4.2.3 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie	17
4.2.4 Allegato.....	17



Abbreviazioni

Art.	Articolo
Cap.	Capitolo
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
cohep	Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche
CP	Centre Patronal
CPF	Consiglio dei politecnici federali
Cpv.	Capoverso
CRUS	Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere
CSST	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST), in futuro Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)
CTI	Commissione per la tecnologia e l'innovazione
CUS	Conferenza universitaria svizzera
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica
KFH	Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere
Let.	Lettera
LPRI	Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
OCo	Ordinanza sulla consultazione
O-LPRI	Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione
OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
R&S	Ricerca e sviluppo
SAGUF	Società accademica svizzera per la ricerca ambientale e l'ecologia
SWISSMEM	Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
TST	Trasferimento di sapere e tecnologie
USS	Unione sindacale svizzera
WWF	World Wide Fund for Nature



Compendio

La revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)¹, adottata il 14 dicembre 2012 dalle Camere federali, mira a creare le condizioni che permettano alla Confederazione di rispondere alle attuali esigenze di promozione della ricerca e dell'innovazione. Nell'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) vengono elaborate le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale sulla revisione totale della LPRI. L'avamprogetto riguarda anche il regolamento sui sussidi della CTI.

Il 10 giugno 2013 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha avviato l'indagine conoscitiva sull'avamprogetto di revisione totale. All'indagine conoscitiva, che si è conclusa il 23 luglio 2013, hanno partecipato organismi e organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico, istituti di promozione della ricerca e le organizzazioni mantello svizzere dell'economia e del mondo del lavoro. Complessivamente sono prevenuti 21 pareri.

La revisione dell'O-LPRI e il regolamento sui sussidi della CTI hanno incontrato un consenso più o meno generale. Tuttavia, alcune disposizioni sono state accolte in modo diverso dai vari partecipanti. In particolare, alcuni rappresentanti del mondo economico chiedono che la CTI abbia un ruolo più rilevante. Una parte degli organismi operanti nella politica in ambito formativo e scientifico, invece, propone modifiche volte a migliorare ulteriormente il ruolo dei partner ricercatori nell'ambito della valorizzazione dei risultati della ricerca. Infine, alcuni partecipanti all'indagine conoscitiva propongono di specificare meglio il principio, sancito dalla LPRI, che chiede di tenere conto degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente.

¹ FF 2012 8489



1. Contesto

Il 10 giugno 2013 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha avviato l'indagine conoscitiva sull'avamprogetto di revisione totale dell'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI) e incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) dello svolgimento.

La documentazione è stata inviata agli organismi e alle organizzazioni operanti nella politica in ambito formativo e scientifico e alle organizzazioni mantello svizzere dell'economia. L'avvio dell'indagine conoscitiva è stato reso noto sul sito Internet dell'Amministrazione federale e la procedura si è conclusa il 23 luglio 2013.

2. Partecipazione all'indagine conoscitiva

Delle parti invitate a partecipare hanno inviato un parere: FNS, cohep, KFH, CUS, CRUS, CPF, CSST, Accademie svizzere delle scienze, SAGUF, USS, SWISSMEM, economiesuisse. Altri pareri sono pervenuti da parte di: CP, UDC, CoalitionEducation ONG, hotelleriesuisse, Swiss Biotech Association. Alla posizione espressa da CoalitionEducation ONG hanno aderito: Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement.

Complessivamente sono pervenuti 21 pareri.

Il rapporto sui risultati informa in merito ai pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo)².

3. Sintesi dei risultati

L'avamprogetto riscuote un vasto consenso. Tre pareri non contengono alcuna riserva³. Vi sono poi 17 pareri anch'essi positivi ma con proposte di modifiche in singoli punti. Solo un partecipante all'indagine conoscitiva si è espresso negativamente⁴.

La richiesta principale di economiesuisse, SWISSMEM e CSST è attribuire un ruolo più importante alla CTI. SWISSMEM chiede esplicitamente di dare alla CTI una struttura organizzativa simile a quella del FNS per promuovere efficacemente l'innovazione orientata all'applicazione.

Tra le richieste più frequenti vi è anche quella di specificare meglio il principio, sancito dalla LPRI, di tenere conto degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente⁵.

Da più parti si critica il fatto che, soprattutto nel regolamento sui sussidi della CTI, alcune disposizioni relative alle condizioni per la promozione sono previste unicamente in un contesto aziendale escludendo gli aspetti rilevanti sul piano sociale⁶.

² Ordinanza sulla consultazione, RS 172.061.1

³ CP, Accademie svizzere delle scienze e CUS

⁴ UDC

⁵ USS, CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR, Groupe de travail Tourisme et Développement, SAGUF



Le disposizioni sui programmi di promozione (cap. 1 O-LPRI) vengono criticate soprattutto per quanto riguarda il ruolo della CTI. SWISSMEM vede infatti come un problema la possibilità, attualmente prevista dalla LPRI, di far realizzare programmi di promozione tematici alla CTI.

Inoltre USS, CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di sancire l'obbligo di indicare la provenienza dei fondi di terzi nei programmi del FNS.

Per quanto riguarda la promozione da parte dell'Amministrazione federale (cap. 2 O-LPRI) molti partecipanti hanno chiesto di modificare le norme relative ai centri di competenza per la tecnologia⁷.

Le richieste in materia di promozione dell'innovazione (cap. 3 O-LPRI) riguardano soprattutto l'elaborazione di strategie. SWISSMEM ed economiesuisse auspicano il coinvolgimento del settore economico nell'elaborazione della strategia di politica dell'innovazione, mentre CRUS chiede che venga fatto lo stesso con le scuole universitarie.

Il Consiglio dei PF (CPF) ritiene insufficienti le norme relative ai sussidi per i costi indiretti di ricerca (overhead, cap. 4 O-LPRI) nel campo della ricerca del settore pubblico e propone una regolamentazione dell'overhead basata sui costi indiretti effettivamente sostenuti. Inoltre, mette in discussione la disposizione transitoria per i sussidi overhead della CTI.

KFH, CRUS e CPF propongono alcune modifiche alle disposizioni sui provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca (cap. 5 O-LPRI) volte a migliorare ulteriormente il ruolo dei partner ricercatori.

Nell'ambito della cooperazione internazionale (cap. 6 O-LPRI) l'UDC non condivide la decisione di delegare la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata al Dipartimento e alla SEFRI. SWISSMEM chiede di includere esplicitamente il settore economico in alcune disposizioni. Il FNS chiede di modificare le norme concernenti i sussidi per la cooperazione scientifica bilaterale.

Nel regolamento sui sussidi della CTI le proposte di adeguamento riguardano soprattutto le condizioni per la promozione di progetti d'innovazione. Inoltre, alcuni partecipanti criticano la strategia di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (TST)⁸.

4. Osservazioni sulle singole disposizioni

4.1 O-LPRI

4.1.1 Programmi di promozione

Art. 1 Principi

⁶ KFH, cohep

⁷ SWISSMEM, economiesuisse, KFH, CRUS, CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR, Groupe de travail Tourisme et Développement

⁸ SWISSMEM, economiesuisse, Swiss Biotech Association



Cpv. 1:

Coalition Education ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di inserire il seguente passaggio: «ai sensi dell'articolo 6 capoversi 2, 3 e 4 LPRI⁹».

Cpv. 2:

SWISSMEM contesta il fatto che la CTI possa realizzare programmi di promozione tematici, sostenendo che in questo modo si introduce una politica industriale nei settori della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione e della promozione dell'innovazione.

KFH afferma che il sostegno da parte della CTI ai programmi di promozione tematici non andrebbe previsto senza prevedere anche un ulteriore aumento dei mezzi finanziari. Ciò implicherebbe quindi un allontanamento dal principio *bottom up* a favore dell'approccio *top down*, con effetti negativi.

Art. 3: Oggetto e scopo

Cpv. 2:

Il CSST fa notare l'incoerenza rispetto all'articolo 1, secondo cui i programmi di promozione tematici *devono* risultare di interesse nazionale.

Cpv. 4:

Alla lettera b l'UDC chiede la cancellazione del passaggio: «e in particolare europea» in quanto la cooperazione internazionale non dovrebbe limitarsi a una singola zona.

Nell'interesse dello sviluppo sostenibile SAGUF chiede di inserire una lettera c con il seguente testo: «il programma consente e promuove le necessarie metodologie di ricerca transdisciplinare».

Art. 4: Presentazione, vaglio e selezione delle proposte

Cpv. 2:

Il CSST fa notare che la disposizione non spiega in modo chiaro se i servizi federali consultati agiscono collettivamente e chiede che al comitato non vengano affidati esclusivamente compiti di coordinamento. Inoltre auspica un chiarimento della ripartizione dei ruoli tra comitato e servizi federali e la relativa esplicitazione nella LPRI¹⁰.

Art. 5: Specificazione delle proposte di programma, documentazione del bando di concorso

Cpv. 2:

KFH si chiede se l'espressione «focalizzata sugli aspetti scientifici» implichi l'esclusione della ricerca applicata.

⁹ L'articolo 6 LPRI stabilisce i principi che gli organi di ricerca devono rispettare, tra cui l'inclusione degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente.

¹⁰ Il CSST formula la stessa richiesta anche in merito ad altri punti dell'avamprogetto. Nel presente rapporto viene menzionata una sola volta.



Cpv. 3:

Secondo economiesuisse e Swiss Biotech Association la CTI non dovrebbe essere semplicemente consultata bensì coinvolta direttamente nella redazione della documentazione del bando di concorso.

Art. 6: Esame e scelta dei programmi

Cpv. 1:

economiesuisse e Swiss Biotech Association vorrebbero mantenere la disposizione attualmente in vigore, secondo cui la SEFRI deve valutare l'utilità dei risultati previsti secondo gli schizzi di progetto per gli utilizzatori e raccogliere a tal fine i pareri degli ambienti interessati della politica e della società.

Cpv. 2:

Il CSST propone di introdurre una disposizione che consenta alla SEFRI di consultare direttamente la CTI.

Art. 8: Rapporto, trasferimento di sapere e verifica dell'efficacia

Cpv. 1:

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di inserire un obbligo di informazione «sull'origine e l'integrità dei fondi di terzi e sulla garanzia dell'indipendenza scientifica». La proposta punta all'elaborazione di standard per il finanziamento scientifico privato da parte di grandi aziende svizzere e fondazioni private al fine di prevenire pratiche illecite che «mettono a rischio la libertà della didattica e della ricerca».

Anche l'USS sostiene l'introduzione di un simile obbligo nell'interesse della libertà della ricerca e dell'integrità scientifica.

SAGUF propone di integrare la disposizione affinché il FNS sia responsabile del trasferimento ai destinatari delle informazioni relative ai risultati «in base allo scambio scientifico all'interno dei progetti».

Cpv. 2:

KFH rimanda alle spiegazioni relative alla disposizione e osserva che, nella ricerca applicata, la valorizzazione non può avvenire soltanto tramite pubblicazioni ma anche in un'altra forma riconosciuta, da menzionare esplicitamente.

Cpv. 4:

Secondo SAGUF la disposizione deve stabilire anche che l'Amministrazione federale partecipa ai processi transdisciplinari dei progetti.

Art. 10: Oggetto e scopo

Cpv. 3:

Let. a e b:

Secondo SAGUF il termine «duraturo» andrebbe sostituito con «costante». Inoltre, il concetto di ricerca «ai massimi livelli» sarebbe poco chiaro.

KFH chiede l'eliminazione dell'aggettivo «innovative».

Let. c:

KFH chiede che venga inserita la «ricerca applicata».



L'USS propone di sostituire il passaggio «per la ricerca fondamentale, il trasferimento di sapere e tecnologie» con «per la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e l'innovazione basata sulla scienza».

SAGUF e cohep propongono di sostituire il termine «ricerca fondamentale» con «ricerca».

Art. 12: Organizzazione

Cpv. 2:

In merito ai centri di ricerca universitari l'USS chiede di inserire un rimando all'elenco dei centri di ricerca universitari di cui all'articolo 4 lettera c LPRI.

Cpv. 3:

KFH osserva che le condizioni fissate comportano l'esclusione delle scuole universitarie professionali.

Art. 13: Competenze generali nella procedura di selezione e di decisione

Cpv. 1:

economiesuisse e Swiss Biotech Association chiedono di coinvolgere la CTI per quanto riguarda i temi vicini all'economia.

Secondo l'UDC l'aggettivo «esteri» deve essere eliminato oppure sostituito con «nazionali e internazionali».

Cpv. 2:

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di inserire la seguente disposizione: «garantisce la trasparenza in merito all'origine e all'integrità dei fondi di terzi e all'indipendenza scientifica».

L'USS chiede di inserire un riferimento all'articolo 4 lettera c LPRI per quanto concerne le scuole universitarie.

Art. 17: Controllo: valutazione e verifica dell'efficacia

Il CSST fa notare che il monitoraggio menzionato nelle disposizioni viene erroneamente assimilato al termine «valutazione» menzionato nel titolo e propone dunque di cambiare il titolo dell'articolo.

Cpv. 2:

L'UDC chiede di sostituire «comitato internazionale di accompagnamento» con «comitato nazionale o internazionale di accompagnamento».

Cpv. 3:

KFH chiede che la prima frase venga modificata includendo l'elaborazione di un rapporto sull'efficacia.

Art. 18: Interruzione di PRN

Cpv. 3:

Secondo l'USS il finanziamento che permette di concludere il PRN deve durare minimo e non massimo dodici mesi.



4.1.2 Promozione della ricerca da parte dell'Amministrazione federale

Art. 20: Procedura di richiesta e d'esame. Decisione

Secondo *economiesuisse* e *Swiss Biotech Association*, durante la procedura d'esame l'O-LPRI dovrebbe prevedere la consultazione del FNS e della CTI. Inoltre, la promozione delle tecnologie di base dovrebbe rivestire un'importanza particolare.

Art. 22: Calcolo dei sussidi per centri di competenza per la tecnologia

Coalition Education ONG, *Alliance Sud*, *WWF Svizzera*, *OSAR* e *Groupe de travail Tourisme et Développement* chiedono di aggiungere al titolo «e centri di competenza per le risorse». La richiesta si basa sul piano d'azione *Economia verde 2013*, secondo cui il miglioramento dell'efficienza delle risorse va oltre l'innovazione tecnologica.

Art. 23: Ulteriori condizioni per i sussidi ai centri di competenza per la tecnologia

Coalition Education ONG, *Alliance Sud*, *WWF Svizzera*, *OSAR* e *Groupe de travail Tourisme et Développement* formulano la stessa richiesta relativa all'articolo 22.

Secondo *SWISSMEM* sarebbe logico che i centri di competenza per la tecnologia «potessero generare redditi dalle vendite di brevetti e dai pagamenti di licenze indipendentemente dalla fondazione di start-up». Inoltre, secondo *SWISSMEM* non è chiaro «perché le infrastrutture e le istituzioni di ricerca non possono sfruttare anche il potenziale di valorizzazione derivante dalle loro attività». L'organizzazione afferma che «se i risultati della ricerca sono stati conseguiti nell'ambito di progetti svolti insieme a partner economici, gli interessi di questi partner riguardo ai diritti di utilizzazione e di proprietà intellettuale prevalgono... (...) a prescindere dal fatto che la valorizzazione avvenga direttamente o tramite una start-up». Infine, secondo *SWISSMEM* non è chiaro quali centri fungano da centri di competenza per la tecnologia.

economiesuisse sostiene che dovrebbe essere possibile generare redditi dalle vendite di brevetti e dai pagamenti di licenze anche senza bisogno di fondare una start-up.

La *CRUS* critica l'attribuzione a titolo gratuito alle singole start-up dei diritti di proprietà intellettuale poiché «costituirebbe una distorsione delle normali procedure di trasferimento di tecnologie».

Il *CPF* propone di modificare la lettera c escludendo le prestazioni in denaro ma non quelle in natura.

Art. 24: Mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca del settore pubblico

Cpv. 2:

economiesuisse e *Swiss Biotech Association* ritengono che le spiegazioni riportate nel rapporto esplicativo secondo cui i mandati di ricerca sono soggetti alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici debbano essere sancite esplicitamente dall'O-LPRI.

4.1.3 Promozione dell'innovazione

Art. 26: Basi per la promozione dell'innovazione

Il *CSST* suggerisce di incaricare la CTI di elaborare proposte di linee guida in materia di politica dell'innovazione.



Secondo economiesuisse e SWISSMEM occorre coinvolgere adeguatamente il settore economico nell'elaborazione della strategia in materia di politica dell'innovazione.

Secondo la CRUS l'O-LPRI dovrebbe prevedere il coinvolgimento di altri soggetti importanti come le scuole universitarie, oltre alla SECO e alla CTI.

Art. 27: Valutazione della promozione dell'innovazione

Il CSST consiglia di inserire nell'O-LPRI la possibilità per la CTI di effettuare analisi dell'efficacia e dell'efficienza della promozione dell'innovazione, come affermato nel rapporto esplicativo.

Secondo SWISSMEM nella valutazione la SEFRI deve coinvolgere gli esperti competenti.

Art. 28: Valutazione dell'attività della CTI

Il CSST segnala che, come nell'articolo 17, i contenuti dell'articolo non sono coerenti con il titolo.

L'UDC chiede qui e in altri punti dell'avamprogetto di sostituire gli anglicismi con termini tedeschi.

KFH chiede che al capoverso 2 lettera b venga aggiunto l'aggettivo «sociali».

Secondo Swiss Biotech Association sarebbe opportuno verificare se non sia meglio che le prestazioni della CTI vengano valutate da un organismo indipendente in collaborazione con il settore economico.

Art. 29: Sussidi della CTI per progetti d'innovazione

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono che alla lettera c sia menzionata l'utilità per l'ambiente.

Secondo SWISSMEM la CTI dovrebbe valutare i criteri previsti tramite un business plan. Questa procedura comporterebbe la promozione di progetti mirati a sviluppare prodotti già commerciabili. SWISSMEM chiede «che la CTI valuti il potenziale economico di un progetto non solo all'interno di un business plan, ma anche tramite la descrizione dell'intero processo, dall'avvio del progetto fino all'immissione sul mercato». Inoltre, secondo l'organizzazione occorre tenere conto «in primis, della competitività internazionale delle aziende e, inoltre, del luogo in cui viene creato il valore aggiunto di un prodotto specifico, così come indicato alla lettera b dell'articolo 29».

Secondo economiesuisse occorre stabilire un ulteriore criterio contro le distorsioni della concorrenza.

Ispirandosi all'articolo 6 LPRI, per la lettera c l'USS propone di inserire i tre elementi «società, economia e ambiente».

Art. 30: Partecipazione dei partner attuatori

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di aggiungere alla lettera a l'utilità sotto il profilo dell'efficienza delle risorse.

Art. 31: Regolamento sui sussidi della CTI

L'USS chiede di inserire un ulteriore punto: «g. i criteri per la realizzazione degli interessi preminenti d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 6 capoversi LPRI».

Una richiesta simile viene formulata da CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement.

KFH chiede di menzionare la «società» alla lettera e.



Art. 32: Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere

Secondo il CSST la CTI dovrebbe avere la possibilità di coinvolgere eccezionalmente partner di ricerca esteri anche senza bisogno di passare per un'organizzazione di promozione estera. economiesuisse appoggia esplicitamente questa opzione poiché consente di «soddisfare un'esigenza fondamentale delle imprese svizzere e persino di creare le condizioni necessarie per la realizzazione di determinati progetti d'innovazione».

4.1.4 Sussidi per la compensazione di overhead

Art. 37: Calcolo, assegnazione e versamento

Il CPF non condivide la disposizione transitoria relativa ai sussidi overhead della CTI e preferirebbe che i sussidi venissero versati direttamente a un servizio centralizzato delle istituzioni sovvenzionate. Secondo la CRUS la disposizione transitoria e l'entrata in vigore posticipata delle nuove disposizioni «dimostrano che la Confederazione intende finanziare con ulteriori fondi il nuovo sussidio overhead». KFH approva la disposizione transitoria.

Art. 39: Sussidi overhead nella ricerca del settore pubblico

Il CPF sostiene che i sussidi overhead andrebbero calcolati separatamente in base ai costi indiretti effettivamente sostenuti. Secondo l'attuale disposizione le istituzioni dovrebbero coprire da sole due terzi dei costi.

4.1.5 Condizioni supplementari per la promozione: provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 40: Provvedimenti per la promozione della valorizzazione dei risultati della ricerca

Cpv. 1:

KFH chiede che il provvedimento di cui alla lettera d sia formulato in termini meno drastici.

Sempre alla lettera d SWISSMEM ritiene poco chiare le espressioni «valorizza» e «adeguato periodo di tempo». Quest'ultima potrebbe infatti essere interpretata molto diversamente a seconda del campo specifico. Il trasferimento dovrebbe poter essere chiesto qualora il centro di ricerca universitario interrompesse l'attività di ricerca nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale. Questo parere è condiviso da economiesuisse.

Secondo la CRUS i centri di ricerca devono decidere autonomamente se non intendono o non intendono più proteggere con un brevetto i diritti di proprietà intellettuale.

Secondo il CPF le disposizioni dovrebbero essere maggiormente orientate all'applicazione. Per quanto riguarda i provvedimenti citati alla lettera d, i centri di ricerca dovrebbero essere liberi di decidere autonomamente.

Art. 41: Regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d'innovazione

Secondo il CPF alcune formulazioni dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza terminologica con la LPRI.



Cpv. 1:

Secondo SWISSMEM il fatto che la CTI decida autonomamente se occorre presentare una convenzione sulla proprietà intellettuale costituisce una modifica della sua attuale prassi.

Cpv. 2:

KFH propone di specificare il diritto all'utilizzazione e alla valorizzazione dei partner attuatori.

Secondo la CRUS la disposizione secondo cui i partner attuatori devono avere diritto all'utilizzazione e alla valorizzazione non esclusiva e a titolo gratuito è troppo rigida. Propone quindi misure specifiche nel caso in cui i partner attuatori non valorizzino i risultati e chiede di disciplinare tramite un contratto l'indennità per i partner di ricerca in caso di diritto non esclusivo di utilizzazione e di valorizzazione.

Cpv. 3:

La CRUS propone di non rendere esclusivo il diritto all'utilizzazione previsto.

Cpv. 4:

KFH chiede di specificare la disposizione alla lettera a, mentre per quanto riguarda la lettera b osserva che il rischio di compromettere la corretta valorizzazione dei risultati deve essere comprovato.

4.1.6 Cooperazione internazionale

Art. 42: Trattati e dichiarazioni d'intenti

L'UDC chiede la cancellazione dell'articolo. La competenza di concludere trattati internazionali dovrebbe spettare al Parlamento. Con la possibilità concessa al Consiglio federale di delegare la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata al DEFR o alla SEFRI vi sarebbe il rischio che «l'internazionalizzazione della politica estera in materia di ricerca si sviluppi in modo troppo rapido e poco trasparente».

Art. 45: Scopo dei sussidi

CoalitionEducation ONG, Alliance Sud, WWF Svizzera, OSAR e Groupe de travail Tourisme et Développement chiedono di aggiungere alla lettera b il seguente testo: «per le pari opportunità o lo sviluppo sostenibile».

SWISSMEM chiede di modificare la frase introduttiva che precede le lettere a-c come segue: «A patto che i programmi e le disposizioni delle organizzazioni internazionali competenti lo prevedano, i sussidi permettono alle istituzioni e alle strutture di ricerca svizzere nonché al settore economico di: ...».

Art. 48: Consultazioni

economiesuisse e Swiss Biotech Association sottolineano che gli organi di ricerca devono essere consultati in ogni caso.

Art. 50: Principi

SWISSMEM chiede di modificare il testo dell'articolo in modo che i sussidi possano essere versati anche alle organizzazioni economiche.



Art. 51: Designazione della leading house e definizione dei sussidi massimi

Secondo il FNS le disposizioni andrebbero adeguate meglio alla prassi.

Art. 52: Procedura per bandi di concorso comuni con Paesi e regioni prioritari

KFH osserva che anche i progetti della ricerca applicata dovrebbero poter essere sottoposti al FNS. Secondo quest'ultimo le disposizioni andrebbero adeguate meglio alla prassi.

4.1.7 Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione

Art. 59

L'UDC chiede la cancellazione del capoverso 2 che assegna al CSSI una propria segreteria sostenendo che è inutile creare ulteriore burocrazia intorno alla ricerca.

Secondo SWISSMEM è indispensabile che i membri del CSSI dispongano della necessaria «esperienza pratica aziendale nei diversi ambiti specifici della promozione dell'innovazione». Ritiene dunque auspicabile integrare il testo della disposizione in tal senso.

4.1.8 Disposizioni finali

Art. 61: Disposizioni transitorie

Si veda in alto all'articolo 37 il parere del CPF sulla relativa disposizione transitoria.

4.2 Regolamento sui sussidi della CTI

L'USS chiede di adeguare il regolamento in base all'articolo 6 LPRI.

4.2.1 Promozione di progetti d'innovazione

Art. 3 Durata dei sussidi

Facendo riferimento al parere sull'articolo 29 O-LPRI, SWISSMEM ribadisce che non è sensato promuovere lo sviluppo di prodotti o servizi già commerciabili e che la CTI dovrebbe «concentrarsi sulla promozione di progetti di R&S ad alto rischio con un potenziale innovativo altrettanto elevato». SAGUF chiede che il supporto della CTI duri finché non viene dimostrata l'effettiva realizzabilità dei prodotti, dei servizi o dei processi promossi. In tal modo si promuoveranno anche le innovazioni a livello sociale e istituzionale.

KFH osserva che devono essere considerati i costi di analisi e consulenza necessari per realizzare la commercializzazione.



Art. 4 Domande di sussidio

Cpv. 3:

SWISSMEM critica il fatto che la descrizione del progetto debba menzionare obiettivi quantitativi sostenendo che un piano d'attuazione credibile corredato di una tabella indicativa sarebbe più adeguato.

SAGUF chiede che la descrizione del progetto menzioni anche il sussidio per lo sviluppo sostenibile.

KFH auspica l'inclusione dell'aspetto sociale.

Cpv. 4:

Secondo KFH i requisiti devono essere formulati in modo trasparente. Pertanto, occorre sancire nell'articolo che i criteri per la concessione dei sussidi devono essere espressi con chiarezza.

Art. 5 Prestazioni in contanti dei partner attuatori

Cpv. 2:

KFH chiede di aggiungere la componente sociale e quella economica.

Cpv. 3:

SWISSMEM è contraria alla promozione di progetti con un marcato carattere di prestazione di servizi.

KFH chiede la cancellazione della seconda frase.

Art. 6 Decisione della CTI

KFH chiede di inserire una disposizione che consenta alla CTI di svolgere un esame preliminare.

Inoltre, chiede di specificare che la decisione di cui al capoverso 1 deve essere motivata.

Art. 7 Contratto

Secondo SWISSMEM la convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione deve essere richiesta in ogni caso.

Art. 8 Calcolo dei sussidi

Cpv. 2:

Secondo KFH i costi di analisi e consulenza necessari per realizzare la commercializzazione devono essere inclusi nella disposizione come costi computabili.

Cpv. 4:

KFH chiede che, in casi motivati, i sussidi possano coprire anche i costi di cui al capoverso 2 lettera c.

Cpv. 6:

SWISSMEM chiede di fissare importi massimi più alti per i centri di competenza per la tecnologia.

Infatti, poiché per la gestione del personale applicano tariffe diverse da quelle delle scuole universitarie, gli importi massimi riportati nell'allegato non coprirebbero i costi per il personale.



Art. 9 Esclusione di sussidi diretti ai partner attuatori

hotelleriesuisse chiede di consentire il versamento di sussidi diretti ai partner attuatori se si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro e se il progetto coinvolge un altro partner attuatore proveniente dal mondo industriale.

Art. 10 Tipi di progetto e condizioni

SWISSMEM ritiene che anche i progetti senza partner attuatore devono essere seguiti da un partner industriale, al quale tuttavia spetterebbe un ruolo diverso rispetto al partner attuatore nei progetti d'innovazione menzionati nella sezione 2 del regolamento (Sussidi a progetti con partner attuatori).

Cpv. 1:

KFH chiede di inserire la componente sociale e quella economica.

Cpv. 2:

KFH e il CPF criticano il limite massimo per la promozione di 18 mesi.

Art. 12 Definizione e condizioni

KFH chiede la cancellazione del capoverso 4 secondo cui un'impresa può ricevere al massimo un assegno per l'innovazione ogni due anni.

Art. 14 Domanda

KFH chiede che la disposizione tenga conto anche delle esigenze rilevanti a livello sociale.

4.2.2 Sostegno all'imprenditorialità fondata sulla scienza

Art. 16 Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione

Secondo KFH l'articolo deve menzionare esplicitamente l'obbligo di dimostrare l'esperienza pratica richiesta.

Art. 17 Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza

Cpv. 1:

Qui come nel commento all'articolo 21 l'UDC critica l'utilizzo di anglicismi.

Ai fini del reperimento di capitali HFK propone di modificare il capoverso 1 dando la possibilità alla CTI di associarsi a fondi d'investimento per finanziare giovani imprese svizzere innovative nell'ambito di un partenariato pubblico-privato.

Cpv. 2:

KFH chiede di precisare l'espressione «basati sulla scienza».

Cpv. 3:

Secondo KFH il termine «strategia aziendale» va sostituito con «modello aziendale».



Art. 18 Marchio CTI start-up

Ai fini di un impiego più efficiente delle risorse l'UDC propone di rinunciare al marchio CTI start-up.

4.2.3 Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

Secondo Swiss Biotech Association il compito principale della CTI è promuovere i singoli progetti. La pensa così anche economiesuisse.

Art. 19 Sussidi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

SWISSMEM esprime delle riserve sul concetto di promozione del settore TST sostenendo che i provvedimenti non sono ben coordinati e che ciò limita notevolmente l'efficacia dei mezzi impiegati. Secondo cohep, oltre allo scambio di informazioni tra i centri di ricerca e l'economia nel capoverso 1 andrebbe considerata anche la società e in particolare i settori formativo, sanitario, artistico e del lavoro sociale.

Art. 20 Sussidi a reti tematiche nazionali

Cpv. 3:
KFH chiede di tenere conto degli aspetti sociali.

Cpv. 5:
KFH chiede di precisare che il rifiuto di una domanda deve essere motivato.

Art. 21 Mentoring per l'innovazione

Secondo l'UDC questo strumento va eliminato. Spetterebbe infatti alle imprese informarsi sulle offerte di sostegno degli enti pubblici e scegliere di avvalersene.

4.2.4 Allegato

KFH osserva che la nuova tariffa per le scuole specializzate superiori è inferiore a quella attuale. Chiede dunque di compensare la differenza tramite il calcolo dei sussidi overhead. Anche SWISSMEM prende posizione in merito nel parere sull'articolo 8 capoverso 6 del regolamento. Per quanto riguarda la disposizione transitoria si veda il parere del CPF relativo all'articolo 37 O-LPRI.